



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Presente
1. MAGGENI FABIO - Sindaco	Sì
2. ZANARI ELEONORA - Consigliere	Sì
3. SAVOINI RICCARDO - Consigliere	Sì
4. RABOZZI FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. BONIPERTI GAUDENZIO - Consigliere	Sì
6. COSENZA BRUNO - Consigliere	Sì
7. BRAVINI ELISABETTA - Consigliere	Sì
8. PERONI LORENZO - Consigliere	Sì
9. TICOZZELLI NADIA MARIA - Consigliere	Giust.
10. FONTANA LORENZO - Consigliere	Giust.
11. NOVARINA MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco che riferisce;

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

ALIQUOTA: 2 per mille

DETRAZIONI SU BASE ANNUA: € 200,00;

- b. altri fabbricati, terreni, aree edificabili:

ALIQUOTA: ordinaria del 8,6 per mille

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU, fatta salva la possibilità da parte di questo Comune di adottare tutti gli atti conseguenti all'abolizione dell'IMU, sostituita dal nuovo tributo locale previsto dal DDL Disegno di legge 2020 divenuto Legge n. 160/2019:

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

ALIQUOTA: 2 per mille

DETRAZIONI SU BASE ANNUA: € 200,00;

- b. altri fabbricati, terreni, aree edificabili:

ALIQUOTA: ordinaria del 8,6 per mille

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 31.07.2014: "Tassa sui servizi indivisibili (TASI) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2014", era stata stabilita l'aliquota pari a zero per qualsiasi immobile, confermata anche negli anni successivi;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.07.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

CONSIDERATO che

- il comma 758, lettera d), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati sulla base dei criteri previsti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- il Comune di Barengo, secondo la circolare sopra citata, rientra fra i comuni parzialmente collinari nel cui territorio per alcuni fogli di mappa è prevista l'esenzione IMU per i terreni agricoli, come meglio precisato nel Regolamento comunale;

DATO ATTO che, con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, è stata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la

maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Dicembre 2019 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 Marzo 2020;
- il comunicato del Ministero dell'Interno del 28 Febbraio 2020 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 "Cura Italia" convertito in L. 27/2020 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 Luglio 2020;

RITENUTO di riapprovare le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) in conseguenza delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019 e in considerazione delle esigenze finanziarie dell'Ente;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 170.000,00 circa;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **2,00** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,60** per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **8,60** per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **8,60** per mille.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 Ottobre dello stesso anno;

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

CON n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 astenuto (Novarina Marco) espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **2,0** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **8,6** per mille.

2) Di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A2, A9) e per le relative pertinenze va considerata una detrazione fino a concorrenza del suo

ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/07/2020 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 21/07/2020

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to Cavallini Rag. Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/07/2020 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 21/07/2020

Responsabile dell'Ufficio Finanziario
F.to Cavallini Rag. Cinzia

VERIFICA di LEGITTIMITA'
(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/07/2020 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 21/07/2020

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 10-ago-2020 all'Albo pretorio comunale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 10-ago-2020
Reg. pubbl. n° 273

Il Messo Comunale
F.to Carnevali Rosangela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

☒ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il _____ ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 10-ago-2020

Il Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo